

MESSA, CARUSO, BUTTI, FOTI, RICCIO, CIRIELLI, BELLOTTI, SAGLIA, SCALIA, CORONELLA, ZACCHERA, MAGGI, GHIGLIA, LA STARZA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO, BUONTEMPO, MACERATINI, FRAGALÀ, GALLO, AMORUSO, ROSITANI, PATARINO, ONNIS, ANGELA NAPOLI, VILLANI MIGLIETTA, GIORGIO CONTE, CARRARA, MENIA, FRANZ e COLA.

Al Ministro dell'interno. Per sapere

**premesse che:**

il giorno 15 dicembre 2004 il dirigente della prefettura di Roma, dottor Riccio, con nota 4095/2086/2004 informava il comune di Sant'Angelo Romano (Roma) del fatto che l'assessore esterno geometra Umberto Di Pietro, poiché contestualmente consigliere comunale presso il Comune di Guidonia Montecelio (Roma), verserebbe in una situazione di incompatibilità e ciò in ragione del combinato disposto dell'articolo 47, terzo comma, e 65, secondo comma, del decreto legislativo 267/2000;

a favore della tesi dell'incompatibilità, a detta del dottor Riccio, sussisteva la sentenza 2490/2000 della Cassazione;

di più, il dottor Riccio, dichiarava di rimanere «in attesa di conoscere, con cortese urgenza, se nei confronti del signor Umberto Di Pietro siano state attuate le procedure di cui all'articolo 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000»;

ad avviso dell'interrogante il punto di vista del dottor Riccio non è corretto: da un lato infatti il nostro ordinamento non consente interpretazioni estensive delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e, da un altro lato il consiglio comunale di Sant'Angelo ha oramai convalidato l'elezione dei consiglieri comunali e ratificato la composizione della giunta;

così stando le cose non v'è dubbio, e ciò ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che spetta al solo giudice ordinario la cognizione della questione inopportuno sollevata dal dottor Riccio, ed al giudice ordinario ogni avente diritto, ivi compreso il Prefetto, può eventualmente rivolgersi qualora ancora nei termini;

nel merito peraltro v'è da sottolineare che il legislatore recependo nell'articolo n. 64 del decreto legislativo n. 267 del 2000, quanto già previsto della legge n. 81 del 1993, «Incompatibilità tra consigliere comunale, provinciale e assessore» ha inteso significativamente aggiungere nel titolo la precisazione «nella rispettiva giunta», con ciò volendo eliminare ad avviso dell'interrogante qualsiasi dubbio in proposito;

ancora nel merito si fa notare come la sentenza della Corte di Cassazione (2490/2000) non sia stata citata a proposito, atteso che invece riguarda proprio la fattispecie opposta e cioè l'incompatibilità tra la carica di consigliere ed assessore nella stessa giunta e non già, come pare far capire il dottor Riccio, il caso diverso ed opposto di un consigliere comunale ed assessore esterno (in comune al di sotto dei cinquemila abitanti) in due enti differenti -:

se un dirigente della prefettura possa intervenire nei modi e termini sopra descritti in materia di incompatibilità ovvero se, come allo scrivente pare più verosimile, tale funzione spetti solo al giudice ordinario ex articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

se il comportamento di quel dirigente possa ritenersi conforme alla legge ovvero si tratti di una indebita intrusione nei poteri spettanti al consiglio comunale ed, in seconda istanza, al giudice ordinario.

(4-12270)